


COMUNE DI MOLVENA



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

Approvato con delibera consiglio comunale nr. _____ del _____

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Articolo 1	Disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.)
Articolo 2	Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale
Articolo 3	Dichiarazioni
Articolo 4	Modalità di versamento
Articolo 5	Scadenze di versamento
Articolo 6	Invio modelli di pagamento compilati
Articolo 7	Riscossione
Articolo 8	Funzionario responsabile del tributo
Articolo 9	Accertamento

Articolo 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

1. Con il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo nr. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta unica comunale, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TA.S.I.:
 - la disciplina delle eventuali riduzioni;
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è diretta.

Articolo 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e le aliquote della TA.S.I. in conformità con i servizi e i costi individuati. Le aliquote di quest'ultima tassa possono essere differenziate in ragione della tipologia.

Articolo 3 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla I.U.C. entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di

acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.RI. restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 nr. 507 (TA.R.S.U.) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E S.).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.S.I. si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U.

Articolo 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TA.S.I. e della TA.RI. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 nr. 241, tramite apposito bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato. Se legalmente possibile è effettuabile anche con qualsiasi altra forma di pagamento.

Articolo 5 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TA.RI. e alla TA.S.I. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Articolo 6 - INVIO MODELLI DI PAGAMENTO COMPILATI

1. Il Comune o il soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti, provvedono all'invio dei modelli di pagamento già compilati.

Articolo 7 - RISCOSSIONE

1. L'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal comune per regola generale. La TA.RI., se affidata ad un gestore esterno, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 9 - ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della I.U.C. rispetto ai dati imponibili risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 nr. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento per cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di mancata risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dello stesso o in caso di incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la I.U.C., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296.

PARTE PRIMA – COMPONENTE TA.RI.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 3 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

- Articolo 4 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 5 Soggetto passivo
- Articolo 6 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo 7 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Articolo 8 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio di utenze non domestiche
- Articolo 9 Istituzioni scolastiche statali
- Articolo 10 Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Articolo 11 Costo di gestione
- Articolo 12 Determinazione della tariffa
- Articolo 13 Articolazione della tariffa
- Articolo 14 Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 15 Occupanti le utenze domestiche
- Articolo 16 Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 17 Tributo giornaliero
- Articolo 18 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI

- Articolo 19 Riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 20 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Articolo 21 Riduzioni per il recupero da parte di utenze non domestiche
- Articolo 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Articolo 23 Ulteriori riduzioni od esenzioni
- Articolo 24 Cumulo di riduzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Articolo 25 Obbligo di dichiarazione
- Articolo 26 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Articolo 27 Poteri del Comune
- Articolo 28 Accertamento
- Articolo 29 Sanzioni
- Articolo 30 Riscossione
- Articolo 31 Interessi
- Articolo 32 Rimborsi

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 33 Entrata in vigore e abrogazioni
- Articolo 34 Clausola di adeguamento
- Articolo 35 Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO

1. Questa parte del regolamento, adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446, istituisce e disciplina la componente TA.RI. dell'imposta unica comunale, a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1 commi dal 642 al 668 della legge nr. 147 del 27.12.2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria poiché non viene attivata la tariffa con natura corrispettiva disciplinata ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della stessa legge nr. 147/2013.
3. La tariffa della TA.RI. è determinata conformemente alle disposizioni contenute nel decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 nr. 158.
4. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152, dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152. L'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti è effettuata dallo stesso decreto legislativo nr. 152/2006 a cui si fa rinvio.

Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Molvena nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

Articolo 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Le aree scoperte, saranno oggetto di imposizione, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale vigente.
2. Per locali si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione;
Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La sola presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o della conduzione dell'immobile a disposizione (di residente o non residente) e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Tanto basta ad assoggettare a tassazione la superficie. Anche in mancanza dei presupposti indicati, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Per le utenze non domestiche la presunzione di occupazione o conduzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo e pertanto non sono di per sé cause sufficienti per pretendere l'esenzione o la riduzione.

Articolo 5 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo TA.RI. è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile. A titolo esemplificativo si tratta di:
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, salvo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento (acquisizione residenza anagrafica);
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - impianti di distribuzione dei carburanti: non sono soggette le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
2. Le circostanze elencate al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Articolo 8 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole coperte in cui siano depositati paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso derivante dalla lavorazione della terra. A titolo di esempio non sono soggetti i fienili, le legnaie e simili depositi di prodotti dell'attività agricola. Per ottenere l'esclusione deve essere esibita assieme alla dichiarazione anche la documentazione fotografica attestante l'utilizzo indicato; un utilizzo del locale per fini anche in parte diversi fa venire meno l'esclusione;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze che

comunque non possano essere conferite al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, tornitori, officine meccaniche, distributori di carburanti, gommisti, carrozzerie	30%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne ed elementari) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007 nr. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 nr. 31.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TA.RI.

Articolo 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Fanno comunque fede i dati metrici che si leggono sulle planimetrie catastali per ogni singolo vano.
2. Attivato l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del presidente della repubblica 23 marzo 1998 nr. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 nr. 212.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali coperti, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 11 - COSTO DI GESTIONE

1. La componente TA.RI. copre integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, che devono provare il trattamento e lo smaltimento in conformità alla normativa attuale.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno, sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti.
3. Per le fasi del servizio date in appalto dal comune, è fatto obbligo di fornire da parte della ditta appaltatrice a richiesta del comune la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal comune e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica nr. 158/1999.
4. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Articolo 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del presidente della repubblica nr. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 nr. 158.

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + Ck_n$$

ΣT = totale delle entrate tariffarie di riferimento

n = anno di riferimento

CG = Costi gestione rsu (indifferenziati + differenziati)

CC = Costi comuni

n-1 = anno precedente

IP = inflazione programmata

X = recupero produttività

CK = Costi d'uso del capitale

Articolo 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta:
 - da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda collettiva": spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche, costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni diversi, altri costi, costi d'uso del capitale (investimenti per opere, ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta e trattamento del rifiuto differenziato);
 - da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda individuale": costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati, costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, costi di raccolta differenziata per materiale, costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Il comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica richiamate dall'apposito articolo 7 del decreto del presidente della repubblica nr. 158/1999.
4. Il comune entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce:
 - nell'ambito della parte fissa la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;
 - il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze domestiche entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 2, 3b e 4b dell'allegato 1 al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 nr. 158.

Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti la famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del presidente della repubblica 27.04.1999 nr. 158 tabella 1b (nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Molvena si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti nucleo familiare	K_a coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Non avendo introdotto sistemi che

consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti kb previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del presidente della repubblica 27.04.1999 nr. 158 tabella 2.

- Il coefficiente Kb proporzionale di produttività dei rifiuti è determinato annualmente dal comune contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio. Nella realtà del Comune di Molvena si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti Nucleo Familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Articolo 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
- Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- L'attività lavorativa prestata all'estero o in altri comuni d'Italia, ovvero l'attività di studente fuori sede, che comportino un rientro nel nucleo familiare di origine al massimo nel fine settimana, non determinano per il componente assente una riduzione del numero dei soggetti costituenti il nucleo familiare leggibile nell'anagrafe della popolazione. E' invece prevista un'agevolazione di Euro 20,00 per ogni componente dimorante fuori comune. Per usufruire dell'agevolazione deve essere presentata ogni anno la dichiarazione allegando la documentazione idonea (per esempio il contratto di lavoro, di stage, l'iscrizione all'università, il contratto di affitto fuori comune anche per lo studente od altro). In sede di controllo, se il comune verifica la non sussistenza delle condizioni di spettanza della riduzione, verranno recuperate le quote di riduzione, anche quindi con effetto retroattivo.
- Per le utenze condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi a disposizione di residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente ed esistente nella propria residenza fuori del Comune di Molvena, in mancanza, quello di una unità fisica ogni 50 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
- Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se l'intestatario è una persona fisica priva nel comune di utenze abitative; se condotte da utenti diversi da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per regola generale il numero dei componenti il nucleo familiare è quello rilevato alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. A partire da questo dato, le riduzioni di componenti avvenute in un determinato mese hanno effetto dal mese successivo se avvenute dopo il giorno quindici, dal mese precedente se avvenute entro il giorno quindici.

Lo stesso principio della quindicina si applica nel caso di immigrazione di un nucleo familiare o di emigrazione o di creazione di due nuclei o più nuclei familiari da un unico nucleo.

8. Il nucleo familiare ai fini della T.A.R.I. è determinato dal numero complessivo degli occupanti l'abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, gli stessi sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del presidente della repubblica 27.04.1999 nr. 158 tabella 3 a.
2. Il coefficiente Kc di potenziale produzione dei rifiuti per la parte fissa è determinato annualmente dal comune contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio. Il comune opererà la scelta del coefficiente potenziale di produzione Kc tra il minimo ed il massimo della tabella specificata poc'anzi e qui sotto riportata:

	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	Kc coefficiente potenziale produzione	
		Kc Minimo	Kc Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.	6,06	10,44

21	Discoteche, night club	1,04	1,64
----	------------------------	------	------

3. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, fino all'adozione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, il comune applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione media annua per metro quadrato - coefficiente Kd - nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del presidente della repubblica 27.04.1999 nr. 158 tabella 4b. Nella realtà del Comune di Molvena si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	Kd coefficiente di produzione kg/m anno	
		Nord	
		minimo	massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	8,56	13,45

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
5. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del decreto del presidente della repubblica 158/1999 e riprese nelle due tabelle precedenti.
6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal suddetto allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale; nel caso di svolgimento di più attività, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione.
7. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al decreto di cui sopra, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili.
8. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (superficie di vendita, di esposizione, di deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

9. Alle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, per la categoria d'uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. Si stabilisce comunque che il pagamento non può essere inferiore ad Euro 5,00.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011 nr. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla tariffa sui rifiuti del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'articolo 24 del presente regolamento. Quest'ultima è dovuta quando raggiunge l'importo minimo di Euro 5,00.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 18 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla T.A.R.I., è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV – RIDUZIONI

Articolo 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del cinque per cento;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del dieci per cento. La riduzione è concessa a patto che il contribuente presenti la denuncia;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o in un altro comune: riduzione del dieci per cento. La riduzione è concessa a patto che il contribuente presenti la denuncia;Le riduzioni possono essere cumulate.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici in terreni di proprietà o di terze persone che concedono il recupero sul proprio suolo, ovvero attraverso l'utilizzo di un composter, secondo le norme previste dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, si applica una riduzione del trenta per cento nella quota variabile.
3. Le riduzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano secondo il principio della quindicina enunciato nel comma 7 dell'articolo 15. Si considerano valide le dichiarazioni presentate per ottenere le riduzioni in regime di TA.R.S.U e TA.R. E S, in qualità di unico occupante, uso stagionale o dimora all'estero.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare secondo il principio della quindicina enunciato nel comma precedente, anche quando ne vengano meno le condizioni di fruizione, d'ufficio in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Si applica una riduzione del dieci per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, alle superfici dei locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Questa riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 21 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione indicata al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque superiore al 30% della tariffa fissa e variabile dovuta dall'utenza. Ai fini del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo la dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del decreto del presidente della repubblica nr. 445/2000, la quantità complessiva dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. Alla dichiarazione dovranno altresì allegare le copie di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo nr. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel M.U.D. o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti

il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La suddetta agevolazione verrà calcolata a consuntivo. Ciò significa che verrà compensata con il tributo dovuto per l'anno successivo o il rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza con il tributo medesimo.
5. Il tributo è ridotto del venti per cento nei confronti dei complessi a carattere agricolo connessi ad attività agrituristiche (riconducibili alla categoria alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante o ristorante) per tener conto delle limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della possibilità di trattamento, sulla aree scoperte attraverso il compostaggio, dei rifiuti organici e vegetali, anche solo in parte, nonché del carattere di stagionalità del tipo di attività in argomento; la riduzione si applica solo alla parte adibita alla ristorazione e non anche alla superficie adibita ad alloggio. E' necessario presentare la dichiarazione.

Articolo 22 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al quaranta per cento per le utenze domestiche poste a una distanza superiore a 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del venti per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 23 ULTERIORI RIDUZIONI OD ESENZIONI

1. Il Comune di Molvena può decidere ulteriori riduzioni od esenzioni, con deliberazione di giunta comunale nella misura massimo del trenta per cento, ad esempio a favore di famiglie economicamente disagiate o per le famiglie in cui vi sia la presenza nel nucleo residente di persone con handicap permanente grave definito ai sensi della legge nr. 104/1992, o invalidità con indice pari al cento per cento, o infine con persone ricoverate in strutture assistenziali. La riduzione verrà concessa se il nucleo familiare presenterà un indice ISEE inferiore a Euro 11.000,00 riferito ai redditi e alle grandezze patrimoniali dell'anno precedente. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle previste dalle lettere a) ed e) del comma 659 della legge nr. 147/2013 possono essere coperte mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono superare il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. La copertura è assicurata attraverso la fiscalità generale del comune e non con un costo a carico degli altri utenti del servizio rifiuti. Le riduzioni possono essere applicate anche a conguaglio tramite la restituzione delle somme che fossero state già versate. Le modalità ed i limiti per l'accesso alle riduzioni od esenzioni sono stabiliti volta per volta. Queste riduzioni sono cumulabili con altre.

Articolo 24 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e non sull'importo iniziale. Il massimo ottenibile è del settanta per cento.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 25 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti indicati al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 26 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, redatta sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi, deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento che dà origine alla variazione degli elementi quantitativi del tributo. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione (indirizzo con numero civico e numero dell'interno ove esistente) ed i dati catastali dell'immobile e relative pertinenze;
 - d) superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) i dati identificativi del proprietario dell'immobile (nel caso di locazione o comodato d'uso);
 - g) i dati identificativi dei precedenti occupanti l'immobile, se conosciuti;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne ed i dati catastali dell'immobile/immobili;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata al comune nei seguenti modi:

- a) direttamente agli uffici comunali;
 - b) spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento a. r., con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - c) spedita via fax, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta di identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta di identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite posta certificata (PEC) o in caso di utilizzo di firma digitale.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di trenta giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
 5. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione all'ufficio tributi del Comune di Molvena, appena intervenuta e comunque entro trenta giorni dal suo verificarsi.
 6. Il Comune di Molvena potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione del tributo, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emessi dagli uffici preposti. In questo caso il Comune di Molvena comunicherà al soggetto interessato l'avvenuta variazione. Per le utenze domestiche il cambio di residenza comporta la cessazione nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

Articolo 27 - POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune può considerare, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento a cui fa riferimento il decreto del presidente della repubblica 23 marzo 1998 nr. 138.

Articolo 28 – ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TA.RI., tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in

unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 29 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 nr. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in caso di incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00. La contestazione di questa violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 nr. 472.

Articolo 30 - RISCOSSIONE

1. Il comune riscuote la componente TA.RI. dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o con altro mezzo, inviti di pagamento.
2. Il versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi avviene in due rate annue con scadenza da definire. E' concessa la possibilità di versamento del tributo in un'unica rata annuale entro la prima data di scadenza.
3. Il contribuente versa la componente TA.RI. mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 nr. 241 ovvero con altra modalità di pagamento se fosse legalmente possibile.
4. Si stabilisce, ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della legge nr. 296/2006, che l'imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a Euro 12,00, salvo il caso previsto dall'articolo 17 del presente regolamento (tributo giornaliero). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se i due decimali dopo la virgola sono pari o inferiori a 49, per eccesso se essi sono superiori al predetto numero, come previsto dall'articolo 1 comma 166 della legge nr. 296/2006.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata a. r. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 31 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente regolamento generale sulle entrate o, diversamente, da quanto previsto dalla legge.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 32 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO VII –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il primo gennaio 2014.
2. A partire dal primo gennaio 2014 viene soppressa la T.A.R.E S.
3. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo nr. 196/2003.

Articolo 34 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune di Molvena continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini di decadenza o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. In applicazione del principio di buona fede e a causa della novità della normativa riguardante la T.A.R.I. e le modalità applicative della tassa, per il solo anno 2014 le dichiarazioni che il contribuente presenterà per ottenere agevolazioni che si basino su fatti o atti sussistenti già dal 01.01.2014 avranno effetto dal 01.01.2014.

PARTE SECONDA - COMPONENTE I.M.U.

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Aliquote e detrazioni d'imposta

Articolo 3 - Aree fabbricabili

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

Articolo 6 - Agevolazioni

Articolo 7 - Riduzioni

Articolo 8 - Modalità di versamento

Articolo 9 - Versamenti rateali dell'imposta

Articolo 10 - Importi minimi

Articolo 11 – Disposizioni finali

Articolo 1 – OGGETTO

1. Questa parte disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) secondo quanto stabilito all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 nr. 214, e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 nr. 23, in quanto compatibili.

Articolo 2 - ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni, anche in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296.

Articolo 3 - AREE FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
3. La determinazione dei valori medi di stima delle aree fabbricabili da parte del comune non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori medi di stima e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di giunta comunale; in presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile ovvero di rivalutazioni fiscali o rettifiche fiscali, l'approvazione di tali valori medi di stima e di riferimento da parte della giunta comunale non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza di modifica si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Articolo 4 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'articolo 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 nr. 201, non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 nr. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
5. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo nr. 504/1992.
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
7. Prevale qualsiasi norma statale che esenti anche altre fattispecie di immobili.

Articolo 5 - ESENZIONE AREE FABBRICABILI UTILIZZATE PER ATTIVITÀ AGRO SILVO PASTORALI

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 nr. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'articolo 7 lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'articolo 15 della legge nr. 984/77.

Articolo 6 - AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legge nr. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
 - a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in

catasto non eccedente il valore di Euro 500,00; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.U.C. relativa all'anno interessato. Le agevolazioni sono concesse anche su presentazione di un'autocertificazione.

Articolo 7 - RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del decreto legge nr. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 nr. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; l'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile ai fini dell'I.M.U. consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978 nr. 457; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - la riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta. Rimangono valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'I.C.I. o dell'I.M.U.
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 nr. 42;

Articolo 8 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 nr. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero con altre modalità di pagamento, se legalmente possibili.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il

contribuente comunicati al comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

6. Ai sensi dell'articolo 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 9 - VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 bis del D.P.R. nr. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - è concessa su presentazione dell'ultimo estratto conto bancario, postale o di deposito disponibile;
 - versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivi;
 - applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale o diverso se specificato nel regolamento generale sulle entrate;
 - l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Articolo 10 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a Euro 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel regolamento si applicano le norme di legge per quanto concerne l'I.M.U.

PARTE TERZA - COMPONENTE TA.S.I.

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Presupposto del tributo

Articolo 3 - Esclusioni

Articolo 4 - Soggetti passivi

Articolo 5 - Base imponibile

Articolo 6 - Aliquote e detrazioni

Articolo 7 - Servizi indivisibili

Articolo 8 - Riduzioni e esenzioni

Articolo 9 - Modalità di versamento

Articolo 10 - Importi minimi

Articolo 11 – Disposizioni finali

Articolo 1 - OGGETTO

1. Questa parte disciplina la componente TA.S.I. diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della legge nr. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche.

Articolo 2 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto impositivo della TA.S.I. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TA.S.I. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TA.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TA.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
6. L'occupante versa la TA.S.I. nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 5 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge nr. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 214 e successive modifiche e dal relativo regolamento comunale.

Articolo 6 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base della T.A.S.I. è fissata dalla legge nell'uno per mille. Il comune può determinare aliquote diverse nel rispetto delle disposizioni di legge con deliberazione del consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Con la deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della T.A.S.I. è possibile stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'articolo 1 della legge nr. 147 del 27.12.2013.
3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296.

Articolo 7 – SERVIZI INDIVISIBILI

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta, è riportata nell'allegato A) al regolamento relativamente all'anno 2014; l'allegato sarà aggiornato annualmente con deliberazione del consiglio comunale.

Articolo 8 – RIDUZIONI E ESENZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 possono essere introdotte riduzioni ed esenzioni.
2. La competenza alla introduzione è del consiglio comunale in sede di fissazione delle aliquote.
3. Le riduzioni ed esenzioni decorrono con la periodicità stabilita ai fini dell'I.M.U. (entro il 15 del mese hanno effetto dal primo giorno del mese stesso, dopo il 15 del mese hanno effetto dal mese successivo)
4. La richiesta di riduzione od esenzione va presentata tramite il modello messo a disposizione dal comune ovvero su modelli diversi purchè contengano le medesime informazioni.

Articolo 9 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 nr. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero con altre modalità di pagamento, se legalmente possibili.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Ai sensi dell'articolo 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 10 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a Euro 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel regolamento si applicano le norme di legge per quanto concerne la T.A.S.I.

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DELLA TASI

CODIFICA BILANCIO						
TITOLO	Funzione	Servizio	Descrizione	Note	Preventivo 2014	
1	01	05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	edifici comunali, aree attrezzate	€ -	
1	03	01	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS	€ 62.790,00	
1	04	02	ISTRUZIONE ELEMENTARE	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici	€ 48.125,00	
1	04	03	ISTRUZIONE MEDIA	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici	€ 22.000,00	
1	06	02	IMPIANTI SPORTIVI	solo per gli impianti ad accesso libero senza alcun pagamento o contribuzione	€ 5.865,00	
1	08	01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS	€ 74.130,00	
1	08	02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 45.000,00	
1	09	03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		€ -	
1	09	06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		€ -	
1	10	04	ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss per funzioni proprie (quota € x abitante)	€ 48.300,00	
Totale					€ 306.210,00	

Note Sono stati esclusi dall'elenco tutti quei servizi per i quali esiste già una contribuzione (anche se minima) dell'utente oppure sia prevista una tariffa o una concorrenza al costo (ad esempio per i servizi cimiteriali).

I costi dei servizi sopra individuati sono tali da essere superiori alle entrate TASI qualsiasi aliquota si applichi.

Si certifica che l'introito previsto della TASI non sarà superiore all'importo indicato



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giancarlo Quaresima